



COMUNE DI
SCARPERIA E
SAN PIERO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

In data trenta Giugno duemilaventuno ore 17:00, in Scarperia, nel Palazzo dei Vicari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, in sessione Straordinaria, di prima convocazione.

Presiede Claudio Piccirillo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini.

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Componente		N.	Componente	
1	IGNESTI FEDERICO	Presente	10	GULLO CINZIA	Presente
2	PICCIRILLO CLAUDIO	Presente	11	ALBISANI DONATELLA	Presente
3	MAGNOLFI SIMONE	Presente	12	CAPECCHI DARIO	Assente
4	GUCCI FABIO	Presente	13	ROSSI VIVIANA	Presente
5	BACCI FRANCESCO	Assente	14	BINI ANDREA	Assente
6	CAPPELLI MARTA	Presente	15	ALATI FRANCESCA	Assente
7	DI NATALE LORENZO	Presente	16	BERTINI TATIANA	Assente
8	TIENGO ISABELLA	Presente	17	CORTI CATERINA	Presente
9	NALDI CHIARA	Presente			

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 5

Sono presenti i seguenti Assessori esterni:

1. CASATI marco, assessore
2. MODI Pietro, assessore
3. SEROTTI Elena, assessore

Sono assenti i seguenti Assessori esterni:

1. CIANI Loretta, vicesindaco
2. RECATI Marco, assessore

Scrutatori nominati in occasione del punto 1):

CAPPELLI MARTA, GULLO CINZIA, CORTI CATERINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'Art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del **SETTORE SERVIZI FINANZIARI**;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

Parere Tecnico

Parere Contabile

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Scarperia e San Piero è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, ATO Toscana Centro, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DL n. 56 del 20 aprile 2021, che ha differito al 31/5/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Visto l'art. 30 comma 5 del DL 41/2021 che stabilisce che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 22 giugno 2021, che ha dettato gli indirizzi in materia di determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 e di individuazione delle agevolazioni e riduzioni per particolari categorie di utenze;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data odierna;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato recepito il piano finanziario per l'anno 2021, approvato da ATO Toscana Centro da cui si evince un costo totale lordo di euro € 3.578.540, da integrare con le voci riguardanti le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2 /DRIF/2020, che come indicato nel PEF approvato da ATO sono pari a € 39.427,00;

Considerato, inoltre, che il fondo Covid assegnato al comune di Scarperia e San Piero nell'anno 2020 non è stato completamente utilizzato per finanziare le riduzioni TARI anno 2020;

Visto che il Comune di Scarperia e San Piero si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Considerato che, dalle comunicazioni di ATO, emerge che tale differenziale è pari a € 227.855,00;

Visto che il residuo Fondo Covid destinato alla TARI nell'anno 2020 è pari a € 279.530,00 e permette di coprire integralmente detto differenziale;

Visto l'atto di indirizzo della GC n. 69/2021 con cui è stata data indicazione di imputare al Pef 2021 l'intero importo del differenziale 2020/2019 da finanziare mediante utilizzo del residuo fondo Covid-19 ai fini Tari erogato nel 2020;

Visto la comunicazione mail del 11/06/2021, con cui la ragioneria generale dello stato dà parere positivo circa la possibilità di finanziare con le risorse assegnate all'ente come perdita massima riconoscibile per la Tari (Tabella 1 allegata al Decreto della certificazione) confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'ente al 31.12.2020, e nei limiti delle stesse, il conguaglio Tari PEF 2021;

Visto l'atto di indirizzo della GC n. 69/2021 con cui è stata data indicazione di utilizzare l'intero importo residuo del fondo Covid-19 ai fini TARI erogato nel 2020 (pari a € 51.675,00) per l'abbattimento generalizzato dei costi del P.E.F. relativo all'anno 2021, concretizzando un'agevolazione tariffaria per tutte le utenze;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, l'importo da finanziare totalmente con la Tassa Rifiuti per l'anno 2021 è pari a € 3.259.583,00, importo così determinato:

PEF 2021 comunicato da ATO	3.578.540
- Detrazioni comma 1.4 Det.2/2020	-39.427
PEF effettivo	3.539.113
- Utilizzo Fondo Covid Tari 2020	-279.530
Importo da finanziare con TARI 2021	3.259.583

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2021, elaborate da Alia Servizi Ambientali Spa sulla base del piano finanziario 2021 approvato in data odierna e viste le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo della Giunta Comunale sopracitato, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche tenuto conto dei seguenti criteri:

1. copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
2. ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, prevedendo il raggiungimento di una percentuale non superiore al 72% a carico delle utenze domestiche e conseguentemente non inferiore al 28% a carico delle utenze non domestiche, determinata in base della ripartizione scaturente dalla banca dati di Alia spa (da cui emerge una percentuale pari al 76,27% per le utenze domestiche e 23,73% per le utenze non domestiche) e dall'applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e del regolamento comunale del tributo, dell'apposita agevolazione concernente la raccolta differenziata imputabile alle utenze domestiche pari al 5%, che comporta una percentuale a carico delle utenze domestiche pari al 71,27% e del 28,73% a carico delle utenze non domestiche;
3. articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dall'allegato A al vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;
4. determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicando la misura minima prevista dal DPR 158/99 ad eccezione delle categorie:
 - cat. - 32 "Autodromo" per la quale, in considerazione della particolarità dell'attività svolta e delle modalità organizzative adottate per la raccolta dei rifiuti, con applicazione dei coefficienti kc 0,32 e kd 2,93 e della riduzione dei suddetti coefficienti nella misura del 15% ai sensi dell'art.1 comma 652 Legge 147/2013 e ss.mm. e ii.;
 - cat. 31 – "affittacamere, B&B, residence" con applicazione dei coefficienti kc 0.95 e Kd 8.87, già utilizzati in passato dal Comune di Scarperia e San Piero e da alcuni comuni limitrofi e della riduzione dei coefficienti del 18% in considerazione della particolarità dell'attività svolta ai sensi dell'art.1 comma 652 Legge 147/2013 e ss.mm. e ii.;

Preso atto che, per l'anno 2021, il costo unitario Cu, di cui al punto 4.4. all.1 DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche), calcolato da Alia Spa in sede di determinazione delle tariffe TARI è pari a 0,28 €/kg per le utenze domestiche e a 0,368 €/kg per le utenze non domestiche;

Ritenuto di stabilire, che la percentuale del costo unitario Cu, di cui al comma 3 dell'art. 20 e al comma 4 dell'art. 21 del regolamento comunale, per il calcolo della riduzione spettante alle utenze che conferiscono direttamente al centro di raccolta i rifiuti, con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta a porta e dei rifiuti per i quali nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali, sia pari al 100% per le utenze domestiche e al 30% per le utenze non domestiche;

Ritenuto di stabilire che la percentuale del costo unitario Cu di cui al comma 7 dell'art. 21 per il calcolo della riduzione spettante alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale (comma 5 art. 21 regolamento TARI), sia pari al 100%;

Preso atto, che l'amministrazione intende confermare una politica strategica tesa al miglioramento costante della qualità ambientale da perseguire mediante misure volte all'incentivazione di comportamenti eco-sostenibili, anche attraverso riduzioni tariffarie per utenze domestiche e non domestiche che dimostrino di aver attivato comportamenti virtuosi;

Preso atto di quanto stabilito all'art. 24 del Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della TARI in merito alle riduzioni applicabili per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra e tenuto conto dell'atto d'indirizzo della Giunta Comunale, di:

- introdurre una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche da applicare sul saldo finale, sulla base dei conferimenti di rifiuti effettuati nell'anno di riferimento dalle singole utenze che:

- Non abbiano subito sanzioni per il mancato rispetto del regolamento per la gestione dei rifiuti, negli ultimi 5 anni d'imposta;

- Non abbiano prodotto un volume di rifiuti indifferenziati superiore a 250 litri annui per ciascun occupante, il cui numero è definito dall'art. 14 del regolamento comunale. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica, il numero dei componenti è quello risultante agli atti anagrafici al 1° gennaio dell'anno d'imposizione; per le utenze attivate in corso d'anno si assume il numero di componenti risultanti agli atti anagrafici alla data di attivazione;
- Abbiamo effettuato almeno un conferimento di rifiuti indifferenziati;
- Abbiamo effettuato almeno un conferimento di rifiuti recuperabili di natura organica e un conferimento di scarti cellullosici (carta e cartone);
 - Introdurre delle franchigie per le utenze domestiche che conferiscano anche pannolini per bambini o pannolini per adulti/presidi sanitari:
 - fino a 2.600 litri annui per ogni nuovo nato residente, fino al raggiungimento del terzo anno di vita, facente parte della famiglia anagrafica dell'intestatario dell'utenza;
 - fino a 5.200 litri annui per ogni occupante residente facente parte della famiglia anagrafica dell'intestatario dell'utenza e affetto da patologie riconosciute dal SSN, che determinino l'uso di pannolini/presidi sanitari (l'applicazione della franchigia deve essere richiesta mediante presentazione di apposita autocertificazione).
 - Introdurre, per le utenze non domestiche, una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa, che dovrà essere applicata sul saldo finale sulla base dei conferimenti di rifiuti effettuati nell'anno di riferimento dalle singole utenze che:
 - non abbiano subito sanzioni per il mancato rispetto del regolamento per la gestione dei rifiuti negli ultimi 5 anni d'imposta;
 - abbiano effettuato almeno un conferimento di rifiuti indifferenziati;
 - sulla base del rapporto matematico tra il volume complessivo di rifiuti indifferenziati conferiti e avviati a smaltimento passivo (RUI) e il volume complessivo di materiali recuperabili costituiti da frazione organica e scarti cellullosici (carta e cartone) conferiti al servizio pubblico e avviati a recupero (RUD), abbiano raggiunto il seguente risultato: $RUI \leq 15\%$ dei RUD;

Dato atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Rilevato che per le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge di Stabilità 2014, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

Ritenuto di confermare per l'anno 2021, in ottemperanza alle sopra richiamate deliberazioni della Giunta Comunale, una riduzione relativa alla TARI del 15% per le aziende certificate ISO 14001 e del 20% per quelle certificate EMAS da intendersi quale limite massimo concedibile, al fine del rispetto del relativo fondo previsto in bilancio;

Ritenuto di finanziare la riduzione di cui sopra tramite la costituzione in bilancio di un fondo finanziato dalla fiscalità generale di € 10.000,00;

Ritenuto nell'ambito della politica ambientale, al fine di incentivare comportamenti ecosostenibili, di confermare in ottemperanza alle sopra richiamate deliberazioni della Giunta Comunale, per l'anno 2021, la riduzione relativa alla TARI:

- del 20% per le utenze non domestiche classificate nella categoria 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub", categoria 7 "Alberghi con ristorante" e categoria 31 "affittacamere, b&b, residence" che dimostrino l'abbattimento totale del consumo dei prodotti in carta per l'attività di ristorazione a favore dei prodotti tessili riutilizzabili, limitando la riduzione, nel caso delle utenze classificate nella categoria 7 "alberghi con ristorante" e categoria 31 "agriturismi, affittacamere svolto in forma imprenditoriale, residence" alla superficie destinata all'attività di ristorazione;
- del 10% per le utenze non domestiche classificate nella categoria 8 "Alberghi senza ristorante" e nella categoria 31 "Affittacamere svolto in forma imprenditoriale, residence", che forniscano esclusivamente il servizio di prima colazione e dimostrino l'abbattimento totale del consumo dei prodotti in carta per l'attività di somministrazione, a favore dei prodotti tessili riutilizzabili, limitandone l'applicazione alla superficie destinata al servizio di prima colazione degli ospiti;

Ritenuto di finanziare la riduzione di cui sopra tramite la costituzione in bilancio di un fondo finanziato dalla fiscalità generale di € 5.000,00;

Ritenuto di stabilire, ai sensi del comma 4 articolo 23 del Regolamento Tari, per le utenze ubicate all'interno del perimetro della zona servita dal porta a porta, in considerazione del maggior disagio a cui sono esposte, perchè non raggiungibili, per cause diverse, dai mezzi del gestore, una riduzione del 15% per distanza dell'utenza superiore a 500 metri dal più vicino punto di esposizione dei bidoncini, da finanziare tramite apposito fondo, stimato da Alia spa in € 4.000,00;

Dato atto che la copertura delle agevolazioni introdotte ai sensi dell'art. 1 comma 660 L.14/2013 di cui sopra è finanziata mediante apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Considerata la difficile situazione finanziaria in cui si trovano molte attività economiche interessate direttamente da chiusure e delle limitazioni dovute all'emergenza Covid e molte altre attività che pur non essendo interessate dalle restrizioni hanno subito una contrazione dei volumi d'affari;

Visto l'art. 6 D.L. 73/2021 che ha istituito un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Visto che il comma 2 del citato articolo stabilisce che il fondo sarà ripartito tra i comuni con decreto del Ministero dell'Interno entro 30 gg dalla data del decreto;

Visto il comma 3 del citato articolo che stabilisce che i comuni possono concedere riduzioni Tari anche in misura superiore alle risorse assegnate, avvalendosi di risorse proprie o delle risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

Visto il comma 4 del citato articolo che stabilisce che i comuni possono determinare le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso all'agevolazione da parte delle attività economiche beneficiarie;

Visto l'art. 6 del D.L. 73/2021 si ritiene di:

· prevedere la riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo della percentuale sotto indicata per le seguenti utenze non domestiche la cui attività è stata interessata da chiusure o limitazioni a causa dell'emergenza Covid-19:

musei, associazioni	100%
Cinematografi e teatri	100%
impianti sportivi	100%
campeggi, alberghi con e senza ristorante, affittacamere, residence e altre attività ricettive	60%
agenzie di viaggio	60%
negozi al dettaglio interessati da chiusure o limitazioni dell'attività	40%
attività di parrucchieri, barbieri, centri estetici	30%
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticcerie, pizza al taglio	50%
discoteche, night club	100%
autodromo	60%

- prevedere la riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche intestate a soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 41/2021 (ad eccezione dei soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 2135 Codice civile ovvero attività agricole e connesse in considerazione del fatto che i rifiuti prodotti da dette attività, a far data dal 1 gennaio 2021, non rientrano nella definizione di rifiuto urbano ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 116/2020);

- prevedere che le riduzioni indicate ai punti precedenti siano alternative e non cumulabili;
- concedere la riduzione TARI di cui ai punti precedenti ai sensi dell'art 6 D.L. 73/2021 nei limiti delle risorse assegnate con decreto ministeriale;
- prevedere che qualora il fondo sia insufficiente per soddisfare tutte le richieste presentate, le suddette percentuali vengano proporzionalmente ridotte nel rispetto delle disponibilità finanziarie;
- prevedere che per l'accesso alla riduzione le utenze non domestiche interessate debbano presentare, a pena di decadenza dal beneficio, apposita autocertificazione entro il 31/08/2021;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

Dato atto che col DL n. 56 del 20 aprile 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021-2023 è stato differito al 31/05/2021;

Visto l'art. 30 comma 5 del DL 41/2021 che stabilisce che *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;

Visto

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato sull'importo della tassa rifiuti, per l'anno 2021 nella misura del 5%;

Dato atto che l'argomento è stato discusso nella Commissione Consiliare III "Tutela ambientale, trasporti e protezione civile che si è tenuta in data 24.06.2021 e in sede di Conferenza dei Capigruppo e che la discussione del seguente punto è stata fatta insieme al precedente punto n. 3 dell'o.d.g.;

Udito il dibattito integrale sull'argomento, sviluppato nella seduta odierna di quest'organo, per il contenuto del quale si rimanda alla documentazione agli atti, consistente nella registrazione degli interventi, memorizzata su supporto digitale, ai sensi dell'art.1 comma 1°, punto A) del D.P.R. N° 445/2000;

Dato atto che il Presidente del Consiglio sottopone a votazione il presente provvedimento, e che al momento della votazione sono presenti n. n. 12 consiglieri, vista l'assenza in aula dei consiglieri Bacci Francesco, Capocchi Dario, Andrea Bini, Tatiana Bertini, Alati Francesca;

Visto l'esito della votazione sul presente argomento, resa nelle forme di legge, come segue:

VOTI FAVOREVOLI: n. 10 (Centrosinistra con Ignesti Sindaco)

ASTENUTI: n. 0

VOTI CONTRARI: n. 2 (Viviana Rossi – Movimento 5 Stelle; Caterina Corti – Liberamente a Sinistra)

Dato atto della proclamazione del risultato della votazione, effettuata dal Presidente del Consiglio, ai sensi art. 60 del Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale,

DELIBERA

1) dare atto che l'importo da finanziare totalmente con la Tassa Rifiuti per l'anno 2021 è pari a € 3.259.583,00, importo così determinato:

PEF 2021 comunicato da ATO	3.578.540
- Detrazioni comma 1.4 Det.2/2020	-39.427
PEF effettivo	3.539.113
- Utilizzo Fondo Covid Tari 2020	-279.530
Importo da finanziare con TARI 2021	3.259.583

2) di ripartire i costi tra le utenze domestiche e non domestiche, applicando ai sensi dell'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e del regolamento comunale del tributo, un'agevolazione concernente la raccolta differenziata imputabile alle utenze domestiche pari al 5%, che comporta una percentuale a carico delle utenze domestiche pari al 71,27% e del 28,73% a carico delle utenze non domestiche, partendo dalla ripartizione scaturente dalla banca dati di Alia spa del 76,27% per le utenze domestiche e del 23,73% per le utenze non domestiche;

3) di applicare nella determinazione delle tariffe i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella misura minima prevista dal DPR 158/99 ad eccezione delle categorie:

- cat. - 32 "Autodromo" per la quale, in considerazione della particolarità dell'attività svolta e delle modalità organizzative adottate per la raccolta dei rifiuti, applicazione dei coefficienti kc 0,32 e kd 2,93 e riduzione dei suddetti coefficienti del 15% ai sensi dell'art.1 comma 652 Legge 147/2013 e ss.mm. e ii.;

- cat. 31 – "Affittacamere, B&B, residence" applicazione dei coefficienti kc 0.95 e Kd 8.87, già utilizzati in passato dal Comune di Scarperia e San Piero e già utilizzati nel 2018 da alcuni comuni limitrofi e della riduzione dei suddetti coefficienti del 18% in considerazione della particolarità dell'attività svolta ai sensi dell'art.1 comma 652 Legge 147/2013 e ss.mm. e ii.;

4) di stabilire per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nella misura indicata nel prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di dare atto che, con le tariffe deliberate di cui al punto precedente, le detrazioni di cui al comam 1.4 Det. 2/2020 e l'utilizzo del fondo Covid Tari 2020 residuo confluito in avanzo di amministrazione 2020, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato per l'anno 2021;

6) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92, con l'aliquota 5% come ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 504/92;

7) di stabilire che, per l'anno 2021, il costo unitario Cu, di cui al punto 4.4. all.1 DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche), calcolato da Alia Spa in sede di determinazione delle tariffe TARI è pari a 0.28 €/kg per le utenze domestiche e a 0.38 €/kg per le utenze non domestiche;

8) di stabilire che la percentuale del costo unitario Cu, di cui al comma 3 articolo 20 e comma 4 articolo 21 del regolamento comunale, per il calcolo della riduzione spettante alle utenze che conferiscono direttamente al centro di raccolta i rifiuti, con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta a porta e dei rifiuti per i quali nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali, sia pari al 100% per le utenze domestiche e al 30% per le utenze non domestiche;

9) di stabilire che la percentuale del costo unitario Cu di cui al comma 7 dell'art. 21 per il calcolo della riduzione spettante alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale (comma 5 art. 21), sia pari al 100%;

10) di confermare per l'anno 2021, una riduzione relativa alla TARI del 15% per le aziende certificate ISO 14001 e del 20% per quelle certificate EMAS, da intendersi quale limite massimo concedibile, al fine del rispetto del relativo fondo previsto in bilancio;

11) di finanziare la riduzione di cui al punto 10) tramite la costituzione in bilancio di un fondo finanziato dalla fiscalità generale di € 10.000,00;

12) di stabilire per l'anno 2021, una riduzione relativa alla TARI:

- del 20%, da intendersi quale limite massimo concedibile, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub", categoria 7 "Alberghi con ristorante" e categoria 31 "Affittacamere, B&B, residence" che dimostrino l'abbattimento totale del consumo dei prodotti in carta per l'attività di ristorazione a favore dei prodotti tessili riutilizzabili, limitando la riduzione, nel caso delle utenze classificate nella categoria 7 "alberghi con ristorante" e categoria 31 "affittacamere, B&B, residence" alla superficie destinata all'attività di ristorazione;

- del 10% , da intendersi quale limite massimo concedibile, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 8 "Alberghi senza ristorante" e nella categoria 31 "Affittacamere, B&B, residence" che forniscano esclusivamente il servizio di prima colazione e dimostrino l'abbattimento totale del consumo dei prodotti in carta per l'attività di somministrazione, a favore dei prodotti tessili riutilizzabili, limitandone l'applicazione alla superficie destinata al servizio di prima colazione degli ospiti;

13) di finanziare la riduzione di cui al punto 12) tramite la costituzione in bilancio di un fondo finanziato dalla fiscalità generale di € 5.000,00;

14) di stabilire, ai sensi del comma 4 articolo 23 del Regolamento Tari, per le utenze ubicate all'interno del perimetro della zona servita dal porta a porta, in considerazione del maggior disagio a cui sono esposte, perchè non raggiungibili, per cause diverse, dai mezzi del gestore, una riduzione del 15% per distanza dell'utenza superiore a 500 metri dal più vicino punto di esposizione dei bidoncini, da finanziare tramite apposito fondo di € 4.000,00;

15) di introdurre una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche da applicare sul saldo finale, sulla base dei conferimenti di rifiuti effettuati nell'anno di riferimento dalle singole utenze che:

- Non abbiano subito sanzioni per il mancato rispetto del regolamento per la gestione dei rifiuti, negli ultimi 5 anni d'imposta;

- Non abbiano prodotto un volume di rifiuti indifferenziati superiore a 250 litri annui per ciascun occupante, il cui numero è definito dall'art. 14 del regolamento comunale. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica, il numero dei componenti è quello risultante

agli atti anagrafici al 1° gennaio dell'anno d'imposizione; per le utenze attivate in corso d'anno si assume il numero di componenti risultanti agli atti anagrafici alla data di attivazione;

- Abbiamo effettuato almeno un conferimento di rifiuti indifferenziati;
- Abbiamo effettuato almeno un conferimento di rifiuti recuperabili di natura organica e un conferimento di scarti cellullosici (carta e cartone);

16) di introdurre delle franchigie per le utenze domestiche che conferiscano anche pannolini per bambini o pannolini per adulti/presidi sanitari:

- fino a 2.600 litri annui per ogni nuovo nato residente, fino al raggiungimento del terzo anno di vita, facente parte della famiglia anagrafica dell'intestatario dell'utenza;
- fino a 5.200 litri annui per ogni occupante residente facente parte della famiglia anagrafica dell'intestatario dell'utenza e affetto da patologie riconosciute dal SSN, che determinino l'uso di pannolini/presidi sanitari (l'applicazione della franchigia deve essere richiesta mediante presentazione di apposita autocertificazione).

17) di introdurre, per le utenze non domestiche, una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa, che dovrà essere applicata sul saldo finale, sulla base dei conferimenti di rifiuti effettuati nell'anno di riferimento dalle singole utenze che:

- non abbiano subito sanzioni per il mancato rispetto del regolamento per la gestione dei rifiuti negli ultimi 5 anni d'imposta;
- abbiano effettuato almeno un conferimento di rifiuti indifferenziati;
- sulla base del rapporto matematico tra il volume complessivo di rifiuti indifferenziati conferiti e avviati a smaltimento passivo (RUI) e il volume complessivo di materiali recuperabili costituiti da frazione organica e scarti cellullosici (carta e cartone) conferiti al servizio pubblico e avviati a recupero (RUD), abbiano raggiunto il seguente risultato: $RUI \leq 15\%$ dei RUD;

18) di applicare, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021, una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo della percentuale sotto indicata per le seguenti utenze non domestiche la cui attività è stata interessata da chiusure o limitazioni a causa dell'emergenza Covid-19:

musei, associazioni	100%
Cinematografi e teatri	100%
impianti sportivi	100%
campeggi, alberghi con e senza ristorante, affittacamere, residence e altre attività ricettive	60%
agenzie di viaggio	60%
negozi al dettaglio interessati da chiusure o limitazioni dell'attività	40%
attività di parrucchieri, barbieri, centri estetici	30%
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticcerie, pizza al taglio	50%
discoteche, night club	100%
autodromo	60%

19) di applicare una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche intestate a soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto legge 41/2021 (ad eccezione dei soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 2135 Codice civile ovvero attività agricole e connesse in considerazione del fatto che i rifiuti prodotti da dette attività, a far data dal 1 gennaio 2021, non rientrano nella definizione di rifiuto urbano ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 116/2020);

20) di stabilire che le riduzioni indicate ai punti 18 e 19 siano alternative tra loro e non cumulabili;

21) di stabilire che la riduzione TARI di cui ai punti 18 e 19 sia concessa nei limiti delle risorse assegnate al comune con decreto ministeriale ai sensi dell'art 6 D.L. 73/2021;

22) di stabilire che qualora il fondo di cui al punto 21 sia insufficiente per soddisfare tutte le richieste presentate, le percentuali di riduzione spettanti a ciascuna utenza vengano proporzionalmente ridotte nel rispetto delle disponibilità finanziarie;

23) di stabilire che per l'accesso alla riduzione di cui ai punti 18 e 19 le utenze non domestiche interessate debbano presentare, a pena di decadenza dal beneficio, apposita autocertificazione entro il 31/08/2021, su modulo messo a disposizione dall'ente;

24) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

25) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monia Belli in servizio presso l'ufficio tributi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione (n. 12 consiglieri presenti) n. 10 voti favorevoli e n. 2 contrari (*Viviana Rossi – Movimento 5 Stelle; Caterina Corti – Liberamente a Sinistra*), resi nelle forme di legge,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI:

Parere Tecnico

Parere Contabile

Tariffe TARI 2021

ACCESSO AGLI ATTI

Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la visione e/o l'estrazione di copia rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La richiesta, anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore competente a formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad un Ufficio, che individua l'Ufficio competente ad evadere la richiesta. L'accesso formale, indirizzato ai Settori competenti, può essere presentato direttamente al protocollo per via telematica al seguente indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le richieste è disponibile sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0

INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito web del Comune per il periodo della pubblicazione all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle sezioni Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

RICORSI

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei diritti, contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Il Segretario Generale
Dott.ssa Carmela Ascantini

Il Presidente del Consiglio Comunale
Claudio Piccirillo